

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

<b>COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI</b>	
<b>INCONTRI INFORMALI:</b>	
Incontro con il Presidente del movimento politico somalo <i>Ahlu Sunna Wal – Jama'ah</i> , Hersi Mohamed Hilole .....	119
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti (Parere alle Commissioni I e II) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	120
<b>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</b> .....	130
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058 Li Gotti, approvata dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	121
<b>ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</b> .....	131
Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992. C. 5118 Governo, C. 38 Zeller e C. 265 Mecacci ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	122
<b>ALLEGATO 3 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)</b> .....	132
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012. C. 5193 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	124
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009. C. 5180 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	126
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003. C. 5108 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	127
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010. C. 5076 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	128
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	129

#### COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

##### INCONTRI INFORMALI

*Mercoledì 23 maggio 2012.*

**Incontro con il Presidente del movimento politico somalo *Ahlu Sunna Wal – Jama'ah*, Hersi Mohamed Hilole.**

L'incontro informale si è svolto dalle 14 alle 14.50.

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Staffan de Mistura.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.**

**C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrìsi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti.**

(Parere alle Commissioni I e II).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, avverte che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia hanno approvato ieri un nuovo testo del disegno di legge trasmesso dal Senato per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione e ricorda che il provvedimento in esame è strettamente connesso alla ratifica della Convenzione penale sulla corruzione, di cui al successivo punto all'ordine del giorno in sede referente.

Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, nel ricordare che la Commissione stessa si è già espressa su una precedente versione del provvedimento nella seduta del 5 ottobre 2011, rileva che il disegno di legge in titolo – come recita l'articolo 1 nell'istituire l'Autorità nazionale anticorruzione – dà attuazione all'articolo 6 della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, già ratificata, ed agli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, la cui ratifica è in corso parallelamente.

Tale autorità è individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza

e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. Osserva in proposito che gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite I e II ne hanno rafforzato le competenze e le modalità operative, sia con riferimento all'analisi delle cause del fenomeno che all'esercizio dei poteri ispettivi.

Sottolinea, al riguardo, l'importanza di aver fissato la definizione da parte della predetta Commissione di criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti pubblici nei settori particolarmente esposti alla corruzione, nonché di aver previsto maggiore trasparenza nell'attribuzione delle posizioni dirigenziali stesse.

Benché non strettamente attinente ai profili internazionalistici, sottolinea altresì favorevolmente le limitazioni disposte, con l'articolo 8-ter, al collocamento fuori ruolo dei magistrati, che potranno ricondurre molti di loro alle funzioni ordinarie e quindi alleviare le carenze di organico dell'ordine giudiziario.

Ritiene che, ai fini della ratifica della Convenzione penale del Consiglio d'Europa, assuma particolare rilievo l'articolo 9 che introduce le modifiche al codice penale necessarie al recepimento nell'ordinamento interno dei principi stabiliti dalla convenzione europea. Si tratta, in sintesi, dell'inasprimento delle pene per la concussione e corruzione del pubblico ufficiale, a cui è contestabile anche la nuova fattispecie dell'induzione indebita. Si aggiunge altresì la previsione generale del traffico di influenze illecite.

L'articolo 9-bis introduce a sua volta la corruzione tra privati all'articolo 2635 del codice civile, per cui gli amministratori, i direttori generali e i dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori sono punibili da uno a tre anni, in caso di dazione o promessa di denaro o altra utilità.

In conclusione, preannuncia la proposta di un parere favorevole, anche in vista dell'ulteriore corso della ratifica della Convenzione penale del Consiglio d'Europa, di cui al punto seguente all'ordine del giorno della Commissione.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA si associa alle considerazioni del relatore.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole come formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 23 maggio 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Staffan de Mistura.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.**

**C. 5058 Li Gotti, approvata dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 marzo scorso.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, facendo seguito a quanto osservato in relazione al punto precedente all'ordine del giorno, ricorda che le Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia hanno inserito nel disegno di legge anticorruzione le norme necessarie ad attuare nell'ordinamento interno la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa osservando in proposito che il Senato aveva trasmesso alla Camera il testo di ratifica della Convenzione in esame senza tali norme, rinviando appunto tale adempimento all'*iter* del disegno di legge anticorruzione.

Ritiene a questo punto, possibile procedere nell'*iter* della proposta di legge di

ratifica, che l'Assemblea ha calendarizzato per la prossima settimana. Quindi, la III Commissione potrà riconvocarsi domani pomeriggio per licenziare il suo provvedimento, subito dopo che le Commissioni riunite I e II avranno proceduto a licenziare il provvedimento di loro competenza.

Considera superfluo ripetere, infatti, che il prosieguo della ratifica è strettamente subordinato all'approvazione delle norme anticorruzione nelle competenti Commissioni, affinché i due progetti di legge possano essere esaminati insieme dall'Assemblea. In questo senso, del resto, intende che si sia già espressa la Commissione Affari costituzionali, dando parere favorevole alla ratifica sulla base della considerazione del contemporaneo *iter* del disegno di legge n. 4434, che all'articolo 1 fa riferimento all'attuazione della Convenzione penale.

Pertanto, propone di trasmettere alle Commissioni competenti in sede consultiva la proposta di legge approvata dal Senato. Al riguardo, invita al ritiro degli emendamenti presentati (*vedi allegato 2*), suggerendo che siano ripresentati in Assemblea, in quanto la loro eventuale approvazione comporterebbe il ritorno del provvedimento al Senato. Proprio per la già menzionata stretta connessione con il disegno di legge anticorruzione, peraltro destinato a ritornare al Senato, crede che l'Assemblea sia la sede più opportuna per una valutazione globale circa l'opportunità di concludere il procedimento legislativo della ratifica ovvero di riportarlo al Senato. In ogni caso, a suo avviso, un'ulteriore valutazione potrà essere fatta nella seduta di domani, in sede di conferimento del mandato al relatore, anche alla luce dei pareri che perverranno.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

Margherita BONIVER (Pdl) accoglie l'invito al ritiro delle proposte emendative 3.1 e 3.01 di cui è cofirmataria, nel senso prospettato dal presidente Stefani.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, nel ribadire che il provvedimento sarà quindi trasmesso alle Commissioni in sede consultiva in vista del conferimento del mandato al relatore nella giornata di domani, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992.**

**C. 5118 Governo, C. 38 Zeller e C. 265 Mecacci.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che alle ore 16 di lunedì scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, il cui fascicolo è in distribuzione (*vedi allegato 3*). Segnala che l'articolo aggiuntivo 4.01 è inammissibile in quanto privo di quantificazione finanziaria.

Mario BARBI (PD), *relatore*, nell'illustrare le proposte emendative presentate, osserva che la questione posta dall'emendamento Mecacci 3.1 è di grande rilievo politico, ma potrebbe essere in questa fase trasfusa in un ordine del giorno. Ritene ormai anacronistica, alla luce dello sviluppo tecnologico dei mezzi di comunicazione, la previsione di un canale televisivo come richiesta dall'emendamento Zeller 3.3, mentre considera già contenuta nel testo della Carta la clausola di salvaguardia di cui all'articolo aggiuntivo Zeller 4.02. Conclusivamente, invita al ritiro delle proposte emendative 3.1, 3.3 e 4.02, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Zeller 3.2.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA esprime parere conforme a quello del relatore, in attesa di conoscere l'orientamento dei presentatori circa l'invito al ritiro delle rispettive proposte emendative.

Matteo MECACCI (PD), nel ringraziare il relatore per aver riconosciuto il rilievo politico sollevato dall'emendamento a sua firma 3.1, ribadisce come i Rom e i Sinti siano una minoranza non territoriale pienamente riconosciuta a livello europeo. Ritene che l'accoglimento del suo emendamento sarebbe un'occasione di valorizzazione di una cultura sin qui negletta, un primo passo anche nella direzione di indurre il Governo a non apporre la riserva ipotizzata riguardo alla ratifica in titolo con riferimento all'esclusione preventiva della possibilità di riconoscere ai Rom e ai Sinti i diritti che spettano alle minoranze.

Jean Leonard TOUADI (PD) sottolinea come il provvedimento in titolo non escluda la possibilità di essere applicato ai Rom e ai Sinti, in quanto ne sono espressamente esclusi soltanto gli immigrati, mentre i Rom e i Sinti hanno il requisito della cittadinanza e quello del radicamento storico. Rivendicando l'esistenza della loro lingua, invita a cogliere questa occasione per allargare gli spazi della cittadinanza culturale, esprimere la ricchezza culturale e salvaguardare la diversità culturale, anche con riferimento all'UNESCO. Fa presente come l'Italia abbia una tradizione di civiltà per cui non può più ignorare la presenza dei Rom e dei Sinti e deve dire un secco no al principio di discriminazione.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), pur condividendo le ragioni alla base dell'emendamento Mecacci 3.1 anche alla luce delle contestazioni rivolte all'Italia dal Consiglio d'Europa sul trattamento dei Rom e dei Sinti, ritiene che la ratifica in titolo non sia la sede adatta per risolvere la questione sotto il profilo legislativo, mentre sarebbe auspicabile un provvedimento *ad hoc*.

Furio COLOMBO (PD), nell'associarsi agli interventi dei colleghi Mecacci e Touadi, ritiene che l'approvazione del loro emendamento avrebbe una grande importanza simbolica di cui il Governo dovrebbe tenere conto. Segnala la gravità degli epi-

sodi che si stanno verificando a Pescara pur a seguito di una tragica vicenda, che ha però suscitato reazioni razziste da stigmatizzare e rendere impossibili per il futuro. Nel segnalare il rilievo accademico delle ricerche di Santino Spinelli, invita la Commissione a dare una testimonianza politica e morale esemplare nella lotta al razzismo.

Stefano ALLASIA (LNP) ricorda la tradizionale posizione del suo gruppo favorevole alle lingue locali come strumento di riconoscimento dell'identità territoriale, rivendicando la multi etnicità italiana ed europea. Ritene che le lingue locali dovrebbero avere sempre pari dignità rispetto all'italiano. Apprezzando il respiro europeo, invita a valorizzare le ricchezze linguistiche italiane, evitando di soffermarsi soltanto su Rom e Sinti.

Gennaro MALGIERI (PdL) manifesta perplessità circa le considerazioni del collega Allasia, ritenendo che le lingue meritevoli di tutela debbano afferire a minoranze, mentre esclude che vi sia alcuna possibilità discriminatoria come verso i piemontesi così verso i campani. Nel dichiararsi favorevole all'emendamento Mecacci 3.1, condivide le osservazioni linguistiche del collega Touadi, anche sulla scorta di illustri studiosi come Devoto e Dumézil, mentre considera burocratiche quelle del collega Zeller.

Roberto MENIA (FLpTP), associandosi alle considerazioni del collega Malgieri, ricorda di essere stato relatore di minoranza sulla legge che ha riconosciuto le minoranze linguistiche storiche, mentre la nostra carta costituzionale continua a non prevedere l'italiano come lingua ufficiale. Invita tuttavia a distinguere il riconoscimento della dignità delle lingue rispetto alla nozione giuridica di minoranza, in un paese come il nostro così denso di stratificazione culturale.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA, comprendendo a titolo personale le ragioni alla base dell'emendamento Mecacci

3.1 anche per la sua biografia di uomo di minoranza, dà conto delle osservazioni negative trasmesse dal Ministero dell'Interno in ordine al fatto che i Rom e Sinti non possono essere considerati una minoranza.

Matteo MECACCI (PD), confermando la stima e l'apprezzamento nei confronti del rappresentante del Governo, ritiene che tali osservazioni negative pongano un grave problema in quanto non possono essere accettate in sede parlamentare. Prospetta l'eventualità di accantonare l'emendamento a sua firma 3.1.

Walter VELTRONI (PD), pur apprezzando l'opinione personale del sottosegretario de Mistura, osserva che la posizione ufficiale del Governo non può che essere quella ministeriale. A tale proposito, giudica che essa affermi una tesi assai difficile da sostenere, essendo impossibile negare ai Rom e ai Sinti la condizione giuridica di minoranza. Sollecita pertanto la messa ai voti dell'emendamento Mecacci 3.1.

Mario BARBI (PD), *relatore*, manifesta forti perplessità sull'orientamento del Governo peraltro alquanto perentorio e ritiene che non possa essere tralasciata l'opinione espressa, sia pure a titolo personale, dal sottosegretario de Mistura. A suo avviso, sarebbe necessario un approfondimento della questione, eventualmente accantonando l'emendamento come prospettato dallo stesso presentatore. In particolare, a suo avviso, il Governo dovrebbe fornire elementi al Parlamento circa la riserva che si vorrebbe apporre alla ratifica in titolo menzionata dal collega Mecacci.

Jean Leonard TOUADI (PD) esclude che vi siano margini di approfondimento, dal momento che la posizione del Ministero dell'Interno non risulta nuova e conferma, purtroppo, una coazione a ripetere l'errore assolutamente non in linea con gli orientamenti europei.

Gianni VERNETTI (Misto-ApI), nell'apprezzare l'intervento del sottosegretario de Mistura di cui è noto l'impegno sui diritti umani, rivendica la sovranità del Parlamento e si associa alla richiesta del collega Veltroni di procedere al voto.

Roberto MENIA (FLpTP) ribadisce l'importanza di riconoscere le tradizioni linguistiche, ma invita a valutare attentamente le conseguenze che ne deriverebbero soprattutto nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Gennaro MALGIERI (PdL) concorda sulla rivendicazione della sovranità del Parlamento e ritiene che non sarebbe corretto accantonare un solo emendamento. A suo avviso, l'eventuale rinvio dovrebbe riguardare tutte le proposte emendative.

Franco NARDUCCI (PD) prospetta l'eventualità di valutare la legislazione comparata, in quanto i Rom e i Sinti sono presenti in vari paesi europei.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) ritiene prioritaria la questione della valorizzazione della ricchezza linguistica, mentre i singoli aspetti applicativi, anche in relazione ai rapporti con la pubblica amministrazione, potranno essere successivamente sceverati.

Stefano STEFANI, *presidente*, concorda con le osservazioni del collega Narducci, ritenendo utile un approfondimento conoscitivo in chiave comparata.

Mario BARBI (PD), *relatore*, ritira sia l'invito al ritiro che la proposta di accantonamento dell'emendamento Mecacci 3.1, non avendo ricevuto dal rappresentante del Governo alcuna rassicurazione in merito all'apposizione della riserva. Si rimette quindi alla Commissione in ordine all'emendamento stesso.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA concorda con il relatore nel rimettersi alla

Commissione sull'emendamento Mecacci 3.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Mecacci 3.1 e Zeller 3.2.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira le proposte emendative a sua firma 3.3 e 4.02, riservandosi di ripresentare in una fase successiva un emendamento circa la questione radiotelevisiva eventualmente secondo un diverso livello di intervento.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che si intende concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo che sarà pertanto trasmesso, nel testo risultante dagli emendamenti approvati, alle Commissioni competenti in sede consultiva e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012.**

**C. 5193 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, evidenzia che l'Accordo in esame – richiamato dal Ministro Terzi nell'audizione della scorsa settimana – mira a promuovere lo sviluppo di un partenariato di lungo periodo tra l'Italia e l'Afghanistan, nel quadro della futura *Enduring Partnership* con l'Alleanza atlantica e dell'accordo di cooperazione con l'Unione europea.

L'intesa rappresenta una cornice unitaria entro la quale ricondurre i vari filoni di collaborazione italo-afghana attualmente esistenti o da rafforzare: dal dialogo politico alla difesa/sicurezza, alla cooperazione allo sviluppo, alla collaborazione economica, alla lotta ai narcotici, agli aspetti culturali.

Osserva che l'Accordo all'articolo 1 auspica il rafforzamento della presenza diplomatica e civile del nostro Paese ad Herat e richiama il ruolo-chiave svolto dalla cooperazione regionale per la stabilità e lo sviluppo dell'Afghanistan, definendo al contempo i settori prioritari sui quali si concentrerà la cooperazione italiana.

L'articolo 2 è focalizzato sull'impegno italiano per lo sviluppo dell'Afghanistan che si concentra soprattutto sulla promozione del buon governo, sul rispetto dei diritti umani, sulla partecipazione delle donne alla vita politica e sociale, sulla lotta al traffico di stupefacenti, il contrasto alla corruzione ed all'illegalità. L'articolo fa riferimento ad un importo di 570 milioni di euro che rappresenta tuttavia – come precisato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge – una mera indicazione della dimensione complessiva dell'impegno italiano a favore della ricostruzione e dello sviluppo dell'Afghanistan, attraverso finanziamenti già deliberati dal Ministero degli Affari esteri. Anche il credito d'aiuto di 150 milioni verrà finanziato attraverso lo strumento del Fondo rotativo acceso presso l'Artigiancassa ai sensi della legge sulla cooperazione allo sviluppo.

Ricorda che dal canto suo, sempre in base all'articolo 2, il Governo afgano s'impegna ad un'efficace e trasparente allocazione delle risorse finanziarie internazionali, ad una loro gestione responsabile e ad una maggiore capacità di assorbimento in un'ottica di risultato. Per garantire un'efficace monitoraggio di questi impegni bilaterali si prevede lo svolgimento di consultazioni annuale italo-afghane tra il Ministero delle finanze di Kabul ed il Ministero degli esteri italiano.

L'articolo 3, dedicato alle questioni strategico-militari, sancisce l'impegno italiano a sostegno delle Forze nazionali di sicurezza afgane (ANSF), che si attuerà attraverso il canale ISAF ed EUPOL, nei settori della formazione e dell'addestramento.

L'articolo 4 è dedicato al contrasto alla coltivazione, produzione, lavorazione, traffico e consumo di stupefacenti ed in

materia di polizia, rinviando all'Accordo di settore, firmato a Roma il 2 giugno scorso (oggetto di uno specifico ddl di ratifica attualmente all'esame dei diversi ministeri competenti) e richiama l'esigenza di una stretta collaborazione bilaterale in raccordo con l'Ufficio delle Nazioni Unite per la lotta al crimine ed agli stupefacenti.

L'articolo 5 disciplina la cooperazione in campo economico, sulla base dell'esigenza di promuovere scambi di esperienze e di formazione basate sul modello italiano del distretto industriale e delle piccole e medie imprese, richiamando lo specifico *Memorandum* d'intesa italo-afghano del 12 aprile 2011, già entrato in vigore.

L'articolo 6 impegna le Parti a sviluppare la cooperazione in materia di cultura e mezzi d'informazione, richiamando contestualmente l'impegno italiano –previa disponibilità di fondi – ad erogare 200 mensilità di borse di studio per corsi di formazione in Italia agli studenti afgani.

L'articolo 7, che contiene le disposizioni finali e di attuazione dell'Accordo, prevede la creazione di una Commissione congiunta presieduta dai due Ministri degli esteri, le cui riunioni si terranno su base annuale.

Stante la sua natura politica e programmatica, rileva che l'Accordo in oggetto non produce impegni diretti per le amministrazioni pubbliche coinvolte né è fonte ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Ricorda di avere già affermato, in un'altra occasione, che in Afghanistan è stata realizzata una minima parte di un ambizioso progetto che voglia chiamarsi democratico e che per molti ispira anche l'accordo al nostro esame. Osserva in proposito che la morte di Bin Laden e i colpi durissimi subiti da *Al Qaeda* non sono stati sufficienti per creare le condizioni di stabilità e sicurezza in Afghanistan, evidenziando il fatto che l'intervento militare – a cui l'Italia ha contribuito, con costi pari, per quest'anno, a circa 748 milioni di euro – ha avuto il solo effetto di riunire i dissidenti sotto la bandiera talebana.

Sottolinea che il quadro economico-sociale dell'Afghanistan è ancora oggi di-

sperato: il Paese è tra i più poveri al mondo, con tragiche ineguaglianze sociali, violazioni dei diritti umani e istituzioni ancora fragili e inadeguate; il traffico degli oppiacei costituisce il 9 per cento del PIL, e vale da solo 1,4 miliardi di dollari; permangono gravi insufficienze sotto il profilo sanitario; la corruzione registra tassi tra i più alti al mondo.

Ciò conferma, a suo avviso, la necessità di proseguire l'intervento internazionale di assistenza al Paese per giungere, in un futuro non troppo lontano, ad uno sviluppo sostenibile autonomo: in questo senso l'Accordo sembra andare nella giusta direzione, purché la transazione della gestione della sicurezza alle forze afgane si concluda nei tempi stabiliti.

Rileva, tuttavia, che il vertice NATO di Chicago non sembra avere ancora fatto sufficiente chiarezza sui modi e i tempi della riduzione progressiva dei contingenti militari da qui al 2014, né sull'entità della presenza militare che sarà comunque necessario mantenere per la sicurezza delle unità di addestramento. Evidenzia che l'Afghanistan ha bisogno di altri 4 miliardi di dollari da parte della comunità internazionale e che al nostro Paese viene quindi chiesto di contribuire ancora in termini che l'attuale crisi economica rende sempre più gravosi nell'ordine di ulteriori 120 milioni di euro annui.

Ribadisce, infine, la sua ferma convinzione che la pacificazione dell'Afghanistan passa per il Pakistan e l'Iran e che la Comunità internazionale debba essere più attiva e propositiva in tale direzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009.**

**C. 5180 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, sottolinea, in primo luogo, che l'accordo in esame è per molti aspetti strettamente collegato al precedente, ribadendo di essere fermamente convinto che il futuro dell'Afghanistan si giochi sul piano regionale, attraverso la piena intesa sia con l'Iran che con il Pakistan.

Osserva che il vertice NATO di Chicago non ha risolto purtroppo la tensione nei rapporti tra l'Alleanza atlantica ed Islamabad anche se la presenza del presidente Zardari al *summit* ha rappresentato un primo segnale di disgelo dopo la crisi scoppiata alla fine di novembre quando ventiquattro soldati pakistani sono stati uccisi da un *raid* aereo dell'Alleanza. Il leader pakistano ha discusso con i vertici della Nato la riapertura delle linee di rifornimento che dal Pakistan raggiungono le truppe in Afghanistan, ma sembra aver richiesto onerosi contributi per il passaggio delle truppe stesse, il che potrebbe complicare le procedure di ritiro.

Rileva che l'esercito pakistano è tradizionalmente uno degli attori più rilevanti della scena politica d'Islamabad. Oltre al monopolio dell'uso della forza, potenziato dal controllo dell'armamento nucleare (pari a circa 80-100 testate atomiche), gode di una forte legittimazione popolare, guadagnata negli anni grazie alla sua posizione di garante dell'indipendenza nazionale e dalla reputazione di essere l'unica istituzione nazionale al riparo dalla corruzione.

Il Memorandum ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le forze armate italiane e pakistane, nella prospettiva di consolidare le rispettive capacità difensive, producendo – sia pure indirettamente – una serie di stimoli positivi in alcuni settori economici e commerciali dei due Paesi.

L'accordo – che si compone di dodici articoli – fissa in primo luogo gli scopi (articolo 1) e ne disciplina le modalità di attuazione (articolo 2), disponendo che siano determinate da una Commissione paritetica bilaterale, formata da rappresentanti dei due Stati, che si riunirà con cadenza annuale.

Gli articoli 3 e 4 definiscono i settori e le modalità della cooperazione riferibili principalmente ai settori della politica di sicurezza e difesa, alle esperienze acquisite in operazioni umanitarie e di *peace-keeping*, allo svolgimento di esercitazioni militari, alla formazione militare, allo scambio di materiali per la difesa, nonché al supporto alle iniziative commerciali nel settore dei sistemi per la difesa, prevista dal Memorandum per i sistemi di difesa che risale al 1990.

L'articolo 5 definisce ulteriormente la questioni riguardanti la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, prevedendo che il Memorandum possa essere attuato sia mediante operazioni dirette da Stato a Stato che mediante società private autorizzate dai rispettivi Governi. Le tipologie di materiali in questione sono le seguenti: aeromobili, sottomarini ed unità navali di superficie, veicoli corazzati e blindati, sistemi di comunicazione e di difesa.

Al riguardo ribadisce che il Memorandum non può considerarsi quale « intesa intergovernativa » ai sensi della legge n. 185 del 1990, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento, come più volte segnalato dalla Commissione in casi analoghi. Ritiene pertanto da escludere l'equiparazione di un accordo come questo, per sua natura generale ed astratta, ad intese intergovernative che invece dovrebbero avere un contenuto concreto e circoscritto.

L'articolo 6 disciplina, sulla base del principio di reciprocità, i profili finanziari dell'accordo mentre l'articolo 7 regola le questioni derivanti dal risarcimento di danni cagionati dalle attività di cooperazione. L'articolo 8 individua gli ambiti delle giurisdizioni nazionali per i reati commessi dal personale della Nazione inviante operante nella Nazione ospite. L'articolo 9 disciplina il trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali classificati, sulla base delle normative dei due Paesi.

L'articolo 10 regola le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del Memorandum, che

saranno regolate attraverso il canale diplomatico. Gli ultimi due articoli disciplinano rispettivamente le modalità di revisione dell'intesa (articolo 11) e la sua durata, le modalità di denuncia, di cessazione e la sua entrata in vigore (articolo 12).

Ricorda che gli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo sono stimati in 6008 euro per la partecipazione di rappresentanti italiani ai lavori della commissione bilaterale incaricata dell'attuazione del Memorandum con cadenza biennale, poiché la Commissione si riunisce alternativamente, ciascun anno, nelle capitali dei due Stati.

Auspica conclusivamente una rapida approvazione del disegno di legge ritenendo che l'attuazione del Memorandum possa contribuire a garantire stabilità in quell'« arco di crisi » che va dal Pakistan al Mediterraneo, che assume una valenza strategica assoluta per i nostri interessi dell'Italia anche in considerazione degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese nell'area.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003.**

**C. 5108 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA, in relazione ai chiarimenti richiesti nella seduta precedente dal relatore circa una possibile incompatibilità della Convenzione in titolo con le norme di diritto interno approvate con il decreto salva Italia e con il decreto fiscale in materia di tassazione di immobili all'estero, sulla

base delle informazioni ricevute dalle competenti amministrazioni, precisa che la formulazione riportata nell'articolo 23, comma 1, della Convenzione indica una potestà impositiva di tipo concorrente, ripartita cioè tra i due Stati contraenti, e non di tipo esclusivo, come è confermato anche dal corrispondente testo in inglese.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010.**

**C. 5076 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 maggio scorso.

Il sottosegretario Staffan de MISTURA, fornendo i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta precedente, fa presente che l'Accordo di libero scambio tra Unione Europea e Corea del Sud, firmato nell'ottobre 2010 ed entrato in vigore in via provvisoria a partire dal 1° luglio 2011, ha inteso colmare le lacune connesse all'assenza di un quadro giuridico organico per la disciplina delle relazioni commerciali bilaterali e promuovere un ulteriore rafforzamento degli scambi e degli investimenti tra le due aree. L'Unione Europea è infatti il primo investitore nel Paese asiatico e il secondo mercato di sbocco per le esportazioni coreane. Tale intesa costituisce il più ampio accordo di libero scambio sinora negoziato dall'Unione con un paese terzo, suscettibile di condurre la UE a risparmi daziari di 1,6 miliardi di euro all'anno e di generare un incremento dell'interscambio di beni e servizi stimato in 19 miliardi di euro annui (fonte UE). Questo attraverso la soppressione, entro cinque anni, del 98,7 per cento dei dazi

doganali sui prodotti agricoli ed industriali e l'eliminazione della maggior parte dei dazi residui dopo periodi transitori più lunghi. Solo un numero assai limitato di prodotti agricoli, come il riso e l'aglio, resta escluso dal processo di liberalizzazione. L'intesa prevede peraltro anche l'eliminazione di un'ampia gamma di ostacoli non tariffari, con l'adeguamento ai criteri europei di standard e regolamentazioni coreane in numerosi settori chiave per i nostri interessi, quali quello automobilistico, farmaceutico e elettronica di consumo. Vengono inoltre aperti i rispettivi mercati dei servizi, degli investimenti e degli appalti pubblici e si prevede una disciplina rafforzata a protezione delle indicazioni geografiche.

Ricorda che, da parte italiana si è sempre nutrita ferma convinzione che l'accordo avrebbe avuto ricadute estremamente positive sul nostro sistema economico e sulla sua crescita, garantendo un incremento delle nostre esportazioni ed investimenti in Corea, assicurando una maggiore protezione degli investimenti diretti e garantendo agli operatori economici europei una maggior tutela da irregolarità e frodi commerciali.

Ricorda altresì l'impegno per salvaguardare i nostri interessi difensivi, contrastando gli eventuali effetti negativi derivanti dall'Accordo per i nostri comparti produttivi maggiormente esposti alla concorrenza coreana, in particolar modo quello automobilistico. La produzione coreana compete infatti con quella italiana nel settore delle auto di piccola cilindrata. L'Accordo concede ai coreani la restituzione del dazio sulle componenti estere importate e prevede un allentamento delle regole di origine pari al 45-50 per cento a seconda delle linee tariffarie, a fronte di uno standard UE del 40 per cento. Il periodo transitorio negoziato prevede che le tariffe sulle auto di piccola cilindrata verranno abolite 5 anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, mentre quelle sulle macchine di cilindrata media e alta verranno abolite dopo 3 anni. L'intensa attività diplomatica portata avanti dal governo ha consentito di attenuare gli effetti

negativi di tali misure, ottenendo in particolare: la posticipazione della data dell'applicazione provvisoria al 1 luglio 2011 (anziché al dicembre 2010) con la proroga dell'avvio dello smantellamento daziario, consentendo all'industria di usufruire di un maggiore tempo di adattamento agli obblighi assunti con l'Accordo; la subordinazione dell'entrata in vigore dell'Accordo all'entrata in vigore del regolamento di salvaguardia. Tale condizione, fortemente voluta dal nostro Paese, ha garantito che sin dal momento iniziale dell'applicazione provvisoria dell'accordo si disponesse di un adeguato strumento di difesa commerciale, prevedendo la reintroduzione di dazi doganali nei confronti delle merci coreane nel caso in cui, per effetto della liberalizzazione degli scambi, le importazioni crescano tanto da arrecare o rischiare di arrecare grave pregiudizio all'industria dell'UE produttrice di prodotti simili o direttamente concorrenti. Le misure di salvaguardia possono essere dunque applicate per tutto il periodo necessario a riparare il danno subito e per facilitare il ripristino delle condizioni iniziali. È espressamente previsto che da parte comunitaria verranno monitorati con particolare attenzione i flussi commerciali dei settori auto, tessile ed elettronica di consumo, alla luce della loro particolare sensibilità per l'industria europea.

Segnala, infine, per quanto riguarda gli scambi bilaterali, che i dati disponibili per l'anno 2011 (fonte ISTAT) hanno fatto registrare un aumento delle esportazioni italiane del 16,7 per cento (nel 2010 la variazione sull'anno precedente era stata del 15 per cento). Le importazioni, peraltro, sono aumentate rispetto all'anno precedente del 9 per cento, in misura molto minore rispetto alla variazione registrata nel 2010 sul 2009 (+38 per cento).

Giorgio LA MALFA (Misto-LD-MAIE), *relatore*, ringrazia il sottosegretario de Mistura per i chiarimenti resi e si dichiara soddisfatto.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, avvertendo che sono già pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Finanze, Ambiente, Trasporti, Lavoro, Agricoltura e Politiche dell'Unione europea.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. (C. 4434 Governo, approvato dal Senato, C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli, C. 4501 Torrisi, C. 4516 Garavini e C. 4906 Ferranti).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4434 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione »;

ribadita l'importanza di dare attuazione alla Convenzione delle Nazioni sulla corruzione, entrata in vigore nel 2005 e

ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009;

preso atto che le modifiche introdotte al codice penale e al codice civile sono coerenti agli impegni internazionali assunti dall'Italia nel sottoscrivere la Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d'Europa, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 (C. 5058 Li Gotti, approvata dal Senato).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 3.

*Al comma 1, sopprimere le parole: in relazione alle norme contenute nel Capitolo IV della Convenzione.*

**3. 1.** Pianetta, Boniver.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Relazione al Parlamento).*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro della giustizia presenta al Parlamento la relazione sui risultati della lotta alla corruzione ottenuti in attuazione della Convenzione.

**3. 01.** Pianetta, Boniver.

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (C. 5118 Governo, C. 38 Zeller e C. 265 Mecacci).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 3.

*All'articolo 3, dopo le parole:* di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, *aggiungere le seguenti:* nonché alle lingue delle minoranze Rom e Sinti.

*Conseguentemente, all'Allegato A, ovunque ricorra la parola:* croate, *aggiungere le seguenti:* , Rom e Sinti.

**3. 1.** Mecacci, Touadi.

**(Approvato)**

*All'Allegato A, sostituire, ovunque ricorrono, le parole:* Alto Adige *con le seguenti:* Alto Adige/Südtirol.

**3. 2.** Zeller, Brugger, Nicco.

**(Approvato)**

*All'Allegato A, articolo 11, paragrafo 1, anteporre alla lettera a(iii) la seguente:* a(i): lingue delle popolazioni germaniche dell'Alto Adige, slovene e di quelle parlanti il francese e il ladino.

**3. 3.** Zeller, Brugger, Nicco.

## ART. 4.

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**4. 01.** Mecacci, Touadi.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Clausola di salvaguardia).*

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 4 della Carta, sono comunque fatte salve eventuali disposizioni nazionali vigenti più favorevoli.

**4. 02.** Zeller, Brugger, Nicco.